

Direzione Generale Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Allegato alla Determinazione n. 402/9 del 12 gennaio 2018

Programma nazionale di sostegno nel settore del vino
Disposizioni regionali per la presentazione
delle domande di aiuto per la Misura "Investimenti"

Annualità 2018-2019



Direzione Generale Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

#### Contenuto della misura Investimenti

La Misura "Investimenti", attivata nell'ambito del Programma Nazionale di sostegno del settore del vino, prevede l'erogazione di un aiuto per la realizzazione di investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trasformazione, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino e riguardanti la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII, parte II del Regolamento (UE) n. 1308/2013, ad esclusione di quelli elencati ai punti 13, 14, 17.

#### Obiettivo

L'obiettivo della misura è quello di favorire il miglioramento del rendimento globale dell'impresa, il suo adeguamento alla domanda del mercato, il raggiungimento di una maggiore competitività, anche al fine di favorire i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale, nonché i trattamenti sostenibili.

## Localizzazione degli investimenti

Possono beneficiare dell'aiuto i soggetti operanti sull'intero territorio regionale per investimenti localizzati nel territorio regionale e/o nel territorio extra regionale nell'ambito dell'Unione Europea.

#### Tipologia di domande di sostegno

Possono essere presentate le seguenti tipologie di domande:

- domande di aiuto di investimenti di durata annuale con presentazione delle domande di pagamento entro il 16 luglio 2018;
- domande di aiuto di investimenti di durata biennale con presentazione delle domande di pagamento entro il 16 luglio 2019;

Il richiedente può presentare massimo due domande di aiuto, una di durata annuale e una di durata biennale.

## **Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria per la misura "investimenti" per l'annualità finanziaria 2018 è pari a euro 3.922.871,00, di cui 2.588.241,00 a valere su risorse comunitarie e euro 1.334.630,00 a valere su risorse regionali. Le risorse regionali sono gestite anche secondo le direttive di attuazione comunitaria nazionali e regionali in materia di aiuti di stato.

Le risorse finanziarie per l'annualità 2018 sono utilizzate prioritariamente per il pagamento delle domande di saldo biennale presentate nel 2017; la restante parte delle risorse sono utilizzate per il pagamento delle domande di durata annuale 2018 presentate a valere sulle presenti disposizioni.



Direzione Generale Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

L'ulteriore disponibilità di tali risorse viene utilizzata per il pagamento dell'anticipo delle domande biennali 2018.

Le domande di investimenti di durata biennale 2018 ammissibili saranno finanziate a saldo in ordine di graduatoria a valere sulla dotazione – annualità finanziaria 2019 assegnata alla misura investimenti alla regione Sardegna con il decreto di ripartizione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali delle somma già stanziata all'Italia dall'Unione Europea con il Regolamento (UE) n. 1308/2013. La dotazione finanziaria comunitaria potrà essere integrata con risorse regionali non utilizzate nell'annualità finanziaria 2018.

# Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

Possono accedere al bando e presentare domanda di aiuto le imprese agricole singole o associate che hanno sede legale e/o operanti nel territorio regionale che svolgono almeno una delle seguenti attività di cui all'art. 3 del D.M. n. 911 del 14.2.2017:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Pertanto, i soggetti che possono beneficiare del premio devono essere produttori di vino e devono avere l'attività prevalente nel settore vitivinicolo.

Non sono ammessi soggetti che effettuano esclusivamente la sola commercializzazione del prodotti oggetto dell'aiuto.

Possono accedere all'aiuto anche le organizzazioni interprofessionali come definite all'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell'art.41 della Legge 12 dicembre 2016 n.238 (G.U. e n.302 del 28.12.2016), per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.



Direzione Generale Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

I richiedenti, inoltre, alla data di presentazione della domanda, devono:

- a) essere iscritti al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio ed essere titolari di Partita IVA;
- b) avere costituito e/o aggiornato il Fascicolo Aziendale costituito presso i Centri di Assistenza Aziendale autorizzati (CAA);
- c) essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento
   (CE) n. 436/2009, fatte salve eventuali condizioni di esonero e cause di forza maggiore;

Il sostegno è erogato alle seguenti tipologie di beneficiari:

- microimprese, piccole, medie, intermedie e grandi imprese così come definite ai sensi dell'articolo 2, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, la cui produzione principale sia la produzione di vino.

Non possono beneficiare degli aiuti previsti dalla misura investimenti le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, ai sensi dell'art. 2 punto 14 del regolamento UE n. 702/2014.

## Tipologia di investimenti finanziabili

Sono ammessi tutti gli investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e riguardanti la produzione e la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII, parte II del Regolamento (UE) n. 1308/2013, ad esclusione di quelli elencati ai punti 13, 14, 17 (mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato rettificato e aceto di vino),

Le spese sostenute per l'investimento devono essere strettamente ed esclusivamente correlate all'attività vitivinicola dell'Azienda, ovvero devono aumentare la competitività nell'ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli (allegati VII – parte II regolamento UE 1308/2013).

I soggetti interessati possono presentare domanda di aiuto indicando le azioni, interventi e sottointerventi pertinenti per l'attuazione degli investimenti. La lista delle azioni, interventi e sottointerventi è allegata alle presenti disposizioni.

Per tutte le azioni sono finanziabili le spese generali strettamente collegate alle spese relative agli investimenti del progetto.



Direzione Generale Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

#### Massimale del progetto e intensità dell'aiuto

E' stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per progetto pari a 400.000 euro sia per progetti realizzati nel territorio regionale che per investimenti realizzati fuori dalla regione nell'ambito del territorio dell'Unione Europea.

Per la realizzazione degli interventi finanziabili, l'intensità degli aiuti per le microimprese, piccole e medie imprese è fissata nella percentuale del 40% della spesa riconosciuta ammissibile. La restante parte, non coperta dal finanziamento pubblico, sarà a totale carico dei beneficiari.

Per le imprese classificabili come intermedia e grande impresa l'intensità dell'aiuto è pari rispettivamente al 20% e al 19%. La restante parte, non coperta dal finanziamento pubblico, sarà a totale carico dei beneficiari.

## Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

Sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto informatizzata (data di rilascio sul SIAN della domanda di aiuto).

## Spese ammissibili

In linea generale le spese ammissibili all'aiuto per investimenti sono quelle finalizzate al raggiungimento degli obiettivi definiti dal progetto.

Tutte le spese per essere ammissibili devono essere pertinenti, imputabili e congrue rispetto all'investimento vitivinicolo proposto nella domanda di aiuto.

Anche le spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità devono rispondere ai requisiti di "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza".

Per le spese generali, ai fini della valutazione di congruità dei prezzi praticati dai professionisti, può essere utilizzato il confronto tra preventivi oppure la valutazione in conformità al Decreto 31 ottobre 2013, n. 143 del Ministero della Giustizia (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria).

Per essere ammesse, le spese relative agli investimenti che devono essere sostenute non possono formare oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del Regolamento (UE) n. 1308/2013 – articolo 45) e nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici (a livello comunitario, nazionale e locale), in particolare



Direzione Generale Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

nell'ambito del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sullo Sviluppo Rurale (programma di sviluppo rurale).

Inoltre, tutte le spese ammissibili comprese le spese generali devono essere effettuate e rendicontate direttamente dal beneficiario.

Per quanto riguarda gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sono ammissibili quelli coerenti con i fabbisogni nel limite di potenza degli impianti fino a 1 MWp, commisurati ai fabbisogni aziendali e in ogni caso non eccedenti i fabbisogni energetici interni del ciclo produttivo aziendale.

Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere realizzati in conformità con quanto approvato in sede istruttoria; in particolare, la potenza dell'impianto non potrà superare quella necessaria all'autoconsumo aziendale anche nel caso in cui il beneficiario intenda provvedere a proprie spese per la potenza eccedente. In questi casi l'impianto non sarà finanziato neanche per la parte approvata in sede istruttoria. Possono essere finanziati, inoltre, impianti per la produzione di biocombustibili a partire dai prodotti e sotto prodotti vitivinicoli, purché finalizzati esclusivamente a soddisfare il fabbisogno energetico (elettrico e/o termico) della stessa azienda, ma non sono in ogni caso finanziabili gli impianti per la produzione di biocarburanti, cioè dei biocombustibili destinati alla trazione e non alla produzione di energia elettrica o termica.

Nell'ambito dell'obiettivo di elevare i livelli di protezione ambientale, le imprese dovranno prestare attenzione attraverso gli investimenti al miglioramento delle performance ambientali. In ogni caso gli impianti ad energia solare ed eolica devono essere compatibili con le norme in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente e non generare problemi di concorrenza nell'uso del suolo con le attività agricole. In particolare gli impianti ad energia solare dovranno essere integrati o semi-integrati nei fabbricati aziendali, gli impianti a terra saranno ammessi solo in assenza o insufficienza di fabbricati.

Le spese generali, saranno riconosciute fino alla concorrenza del 10% del costo totale degli investimenti realizzati. Nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 5%.

Tra le spese generali verranno riconosciute le spese tecniche di progettazione e realizzazione di progetto (es. onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi col progetto presentato, acquisto di brevetti e licenze, spese amministrative, quali ad esempio quelle sostenute per le garanzie fideiussorie).

Il contributo sarà calcolato sulla base delle spese ammesse al finanziamento e realmente effettuate e rendicontate dal beneficiario.



Direzione Generale Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

## Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:

- l'IVA, eccetto i casi in cui le Regioni/PA, ai sensi dell'art 48 regolamento delegato (UE) n.
   2016/1149 prevedono che l'IVA, nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente in materia di IVA, può essere ammessa contributo;
- altre imposte e tasse;
- acquisto di macchine e attrezzature usate;
- le spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento; l'importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;
- spese per consulenza qualora non strettamente connesse con il progetto realizzato;
- i semplici investimenti di sostituzione, in modo da garantire che gli investimenti nell'ambito della misura relativa alla catena di trasformazione conseguano l'obiettivo ricercato, ossia il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività;
- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- viaggi, trasporto e/o spedizione merci e/o doganali;
- acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazione di conservazioni dell'ambiente
- interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia, i costi indiretti e gli oneri assicurativi;
- spese per garanzie bancarie e polizze assicurative;
- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'azione che si intende realizzare.

## Modalità di pagamento

Il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'investimento proposto con la domanda di aiuto dovrà risultare da un unico conto corrente il cui codice IBAN dovrà corrispondere a quello indicato nella domanda di aiuto.

Dal conto corrente "unico" dovranno essere eseguiti tutti i pagamenti per tutte le transazioni riferite alla realizzazione del progetto oggetto di aiuto.



Direzione Generale Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

A tal fine il conto corrente indicato nella domanda di pagamento aiuto non potrà essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento, se non per cause di forza maggiore.

La spesa si intende quindi realmente effettuata solo se sostenuta tramite l'emissione di titolo di pagamento e sia rintracciabile sulle scritture contabili del conto bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. Si precisa che la spesa deve essere unicamente sostenuta dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa.

Le spese devono essere comprovate ed identificabili, in modo puntuale, per ogni singola azione/intervento/sottointervento, da fatture in originale nelle quali dovrà essere indicata nel dettaglio la singola spesa sostenuta per la quale si chiede il contributo.

Dovrà, altresì, risultare il relativo codice identificativo (numero della matricola od altra informazione utile alla identificazione immediata del bene) ed il documento di consegna (DDT o fattura accompagnatoria).

Le fatture dovranno, inoltre, riportare il numero della domanda di aiuto con la seguente dicitura "Reg. Ue n.1308/2013 art. 50) \_PNS\_Misura\_Investimenti\_campagna\_2018/2019\_domanda di aiuto n.\_\_\_\_\_".

La valutazione della congruità della spesa sarà effettuata con riferimento al prezziario regionale; per le voci non incluse e per gli acquisti la spesa massima ammissibile sarà determinata basandosi sul confronto di almeno tre preventivi forniti da ditte in concorrenza e, a parità di condizioni tecniche evidenziate nell'apposita relazione tecnico-economica, la scelta privilegerà di norma il preventivo con il prezzo più basso.

Il pagamento delle spese deve avvenire esclusivamente tramite: bonifico, Ri.Ba, carta di credito (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura).

Qualsiasi altra forma di pagamento non autorizzata (es: assegno bancario, assegno circolare, vaglia postale ecc.) rende la spesa sostenuta non ammissibile a contributo.

## Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

I soggetti che intendono presentare la domanda di aiuto hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere attuata prima della presentazione della domanda presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA previo conferimento di mandato scritto.

Per le regole di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal coordinamento AGEA con



Direzione Generale Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

circolare n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e alla circolare ACIU.2007.237 del 06.04.2007 ed eventuali ulteriori disposizioni impartite da AGEA.

I documenti che costituiscono il fascicolo aziendale, devono essere prodotti, da parte del soggetto interessato al CAA che ha costituito/aggiornato il fascicolo aziendale, che li deve conservare e custodire secondo le modalità e i termini previsti da AGEA.

Nella costituzione/aggiornamento del suddetto fascicolo aziendale, il beneficiario deve indicare le proprie coordinate bancarie (IBAN) ai fini dell'accreditamento degli importi da erogare a titolo di aiuto comunitario.

### Presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto è presentata all'Organismo Pagatore AGEA.

Possono essere presentate domande di investimenti di durata annuale e di durata biennale.

Il richiedente, all'atto di presentazione della domanda, deve indicare la modalità di erogazione dell'aiuto come di seguito riportato:

- domanda di investimenti di durata annuale:
  - pagamento a collaudo (domanda di pagamento a saldo)
- domanda di investimenti di durata biennale:
  - pagamento a collaudo dei lavori (domanda di pagamento a saldo)
  - pagamento in forma anticipata (domanda di pagamento anticipo e domanda di pagamento a saldo).

Il pagamento dell'anticipo è autorizzato solo in caso di disponibilità di risorse finanziarie dell'annualità 2018 nella misura del 40% del contributo ammesso, in ordine di graduatoria e con la presentazione della polizza fideiussoria a pari al 110% del valore dell'anticipo. Il termine di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo e della trasmissione della polizza al Servizio Territoriale sarà definito dall'OP AGEA con proprie istruzioni. Il Servizio territoriale provvede a comunicare per PEC l'eventuale accoglimento dell'erogazione dell'anticipo e il termine ultimo entro il quale deve essere presentata la domanda di pagamento anticipo on line sul SIAN e la relativa fidejussione.

La compilazione e la presentazione delle domande di aiuto deve essere effettuata on-line, utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Le domande di aiuto sono presentate entro il termine del 15 febbraio 2018.



Direzione Generale Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Per la compilazione e la presentazione delle domande è necessario rivolgersi:

- ai CAA autorizzati da AGEA a cui è stato conferito il mandato;
- ai liberi professionisti abilitati alla redazione del progetto, che hanno avuto un mandato scritto da parte dei beneficiari e che siano accreditati dalla regione per l'accesso all'Area riservata del portale SIAN e per la compilazione delle domande di aiuto on line.

Le modalità procedurali specifiche e la modulistica per la richiesta di abilitazione al portale SIAN da parte dei Liberi professionisti e per il mandato di assistenza da parte dei beneficiari per la gestione delle richieste di aiuto per la Misura "Investimenti" sono disponibili nel sito ufficiale della Regione Sardegna.

Nella domanda di aiuto deve essere indicato obbligatoriamente l'indirizzo di posta elettronica certificata ricondotto esclusivamente ed unicamente al beneficiario. La mancata indicazione della PEC in fase di compilazione della domanda comporta l'impossibilità di proseguire nella immissione dei dati.

Ai fini dell'accreditamento degli importi da erogare a titolo di aiuto comunitario il beneficiario dovrà indicare correttamente nella domanda il codice IBAN. Il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico è composto di 27 caratteri tra lettere e numeri che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario dell'aiuto.

L'intestatario del codice IBAN deve sempre corrispondere con il beneficiario indicato nella domanda di pagamento.

Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA incaricato sottoscritta dal richiedente e trasmessa sul Portale SIAN in via telematica (rilascio della domanda di aiuto sul portale SIAN).

La presentazione delle domande coincide con la trasmissione on-line sul Portale SIAN (rilascio delle domande di aiuto sul Portale SIAN).

Ai fini della data di presentazione della domanda fa fede la data di rilascio delle domande sul Portale SIAN. Nel caso in cui la domanda venga presentata dopo i termini stabiliti da AGEA, la domanda è irricevibile.

I CAA, per le domande presentate per il proprio tramite, hanno l'obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli l'originale della domanda presentata dal richiedente.

I beneficiari che si avvalgono dei liberi professionisti hanno l'obbligo di conservare e rendere disponibili per i controlli l'originale della domanda presentata.



Direzione Generale Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

#### Impegni e dichiarazioni del beneficiario assunti con la domanda di aiuto

Sono definiti al paragrafo 7 e 8.5 delle Istruzioni operative AGEA n. 51 del 12 dicembre 2017.

### Modalità di compilazione delle domande tramite portale SIAN

E' definita al paragrafo 8.5 delle Istruzioni operative AGEA n. 51 del 12 dicembre 2017.

## Presentazione della copia della domanda di aiuto e della relativa documentazione

Entro il **22 febbraio 2018** il richiedente o il CAA o il libero professionista delegato deve presentare al Servizio Territoriale competente per territorio dell'Agenzia ARGEA la seguente documentazione:

- a. domanda, rilasciata e stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente;
- copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento valido alla data di presentazione della domanda dell'imprenditore agricolo singolo o del Rappresentante Legale nel caso delle società;
- c. relazione tecnica economica redatta e sottoscritta a termini di legge da un professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale e controfirmata dal richiedente, contenente i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite. In particolare la relazione deve riportare: la scelta del preventivo di spesa individuato, la descrizione dell'investimento, la breve storia dell'impresa beneficiaria e le prospettive di sviluppo con l'indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa, delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione dello stesso, come di seguito specificato:
  - localizzazione degli investimenti dettagliata e completa dei riferimenti catastali con l'indicazione del titolo di possesso dei locali o dei terreni su cui verranno effettuati gli investimenti;
  - descrizione analitica degli investimenti che si intendono realizzare con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale e la tempistica di realizzazione delle stesse;
  - grado di novità del progetto;
  - quantificazione economica dettagliata degli investimenti, effettuata sulla base del calcolo di spesa ottenuto;
- d. tutti gli altri allegati previsti dalla circolare AGEA al paragrafo 8.5.



Direzione Generale Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Nel caso di opere strutturali il richiedente che non abbia al momento della presentazione della domanda di aiuto i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto proposto, deve comunque allegare la richiesta di rilascio del Permesso a Costruire riportante la data di presentazione al Comune o dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 firmata dallo stesso richiedente o tecnico abilitato appositamente delegato, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. e S.C.I.A. o altro eventuale titolo abilitativo, o che sono assoggettate alla disciplina della "edilizia libera". Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla presentazione, al Comune, di altra documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, occorre allegare specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato preposto al rilascio del certificato in questione. Quanto sopra deve essere allegato alla domanda di aiuto, pena la non ammissibilità all'aiuto del progetto proposto all'investimento. In tutti i casi i titoli abilitativi a costruire devono essere fare parte della documentazione cartacea da presentare con la domanda di pagamento a saldo.

La copia della domanda sottoscritta e scannerizzata o la domanda firmata digitalmente, accompagnata dalla prevista documentazione, è inviata direttamente tramite PEC al Servizio Territoriale competente dell'Agenzia ARGEA; nell'oggetto della posta elettronica certificata si consiglia di riportare la seguente dicitura: "Domanda di aiuto 2018 per la Misura Investimenti";

L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Servizio Istruttorie e Attività Ispettive e dei Servizi Territoriali dell'Agenzia Argea a cui fare riferimento per tutte le comunicazioni è il seguente: <a href="mailto:argea@pec.agenziaargea.it">argea@pec.agenziaargea.it</a>

La casella di posta elettronica certificata dell'Organismo Pagatore AGEA a cui indirizzare eventuali istanze e richieste è la seguente: <a href="mailto:protocollo@pec.agea.gov.it">protocollo@pec.agea.gov.it</a>

E' comunque ammesso anche l'invio tramite raccomandata a/r o consegna manuale purché l'istanza e la relativa documentazione pervengano agli uffici Argea entro le ore 12.00 della data di scadenza. Inoltre, la trasmissione delle domande di aiuto e dei documenti ad esse allegati deve essere accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati:

- la data di trasmissione
- il soggetto che opera la trasmissione (CAA o Libero professionista)
- il numero identificativo della domanda di aiuto
- il CUAA del richiedente:
- la denominazione del richiedente.

E' consigliato comunicare anche la PEC del libero professionista/progettista che segue il produttore al quale il Servizio territoriale competente per territorio può inviare per conoscenza tutte le comunicazioni relative al procedimento notificate al beneficiario.



Direzione Generale Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

In caso di utilizzo della PEC tutta la documentazione deve essere inviata in formato PDF.

### Domande di rettifica

La rettifica di una domanda di aiuto può essere effettuata non oltre la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto.

Qualora il beneficiario abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda iniziale di aiuto, può presentare una domanda di rettifica presso l'ufficio del CAA o presso libero professionista a quale ha conferito il mandato per la presentazione della domanda di aiuto.

La domanda di rettifica deve essere presentata obbligatoriamente tramite le funzioni specifiche del portale Sian. Non verranno accolte modifiche ai dati di domanda presentate con diversa modalità.

La rettifica di una domanda può essere effettuata solo se la domanda di aiuto originaria è stata rilasciata. Nel caso in cui l'autorità competente abbia informato il beneficiario circa l'irregolarità della domanda di aiuto originaria, la rettifica non è ammessa.

#### Ricevibilità

I Servizi Territoriali provvedono alla verifica della ricevibilità delle domande di aiuto e della documentazione allegata; in particolare accertano la ricezione delle domande entro i termini di presentazione delle domande, la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata.

La documentazione relativa al punto c di cui al paragrafo "Presentazione della copia della domanda di aiuto e della relativa documentazione" è considerata essenziale ai fini della ricevibilità della domanda. Le domande non corredate dalla predetta documentazione sono considerate irricevibili.

La fase di completamento della ricevibilità delle domande deve terminare entro 10 giorni dal termine massimo di invio della documentazione cartacea.

#### Criteri di priorità

I criteri di priorità ai fini della predisposizione della graduatoria regionale e che devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda, sono di seguito riportati:

Criteri di priorità	Punteggio
Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2016/1149)	



Direzione Generale Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Impresa con produzione di qualità di vini DOP/IGP rivendicate > dell' 80% della produzione totale di vini desunta dalla dichiarazione di vendemmia dell'ultima campagna vendemmiale	15
Impresa le cui attività siano quelle previste all'articolo 3, lettere a) e b) del D.M n. 911 del 14.2.2017	20
Impresa (titolare o legale rappresentante) che alla data di scadenza per la presentazione delle domande hanno età compresa tra 18 anni compiuti e 41 anni non ancora compiuti alla data di presentazione della domanda e si sono insediati, per la prima volta, in una azienda agricola da meno di 5 anni	10
Richiedente iscritto, in qualità di socio, a Consorzio di tutela vini a DOP o IGP della Sardegna riconosciuti ai sensi del DLgs 61/2010 o alle OP	15
Richiedenti che conducono terreni confiscati dalle mafie con titolo di possesso conforme a quanto disciplinato dalla L. 109/96 e s.m.i	5
Produzioni aziendali ottenute da uve certificate biologiche ai sensi dei Regg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e smi o ottenute secondo il Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI)	10

In caso di parità di punteggio totale sarà data precedenza all'impresa con titolare o rappresentante legale più giovane di età; nel caso di imprenditori agricoli associati l'età anagrafica da considerare è quella del rappresentante legale. In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data precedenza alla minore anzianità di apertura della Partita IVA.

#### Ammissibilità e graduatorie delle domande di aiuto annuali e biennali

Argea provvede all'istruttoria delle domande di aiuto annuali e biennali e della documentazione per la verifica dei requisiti di ammissibilità.

In particolare il Servizio territoriale competente per territorio effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di aiuto ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dalle presenti disposizioni e dalle Istruzioni operative di OP Agea del 12 dicembre 2017 (paragrafo 11.2).

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata dalla relativa scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati, alle domande ammissibili sono attribuiti i punteggi di priorità sulla base dei criteri di priorità e dei documenti forniti, nel merito, dai beneficiari. Le priorità devono essere dichiarate e possedute dai richiedenti al momento della presentazione della domanda su SIAN, pena il mancato esame.



Direzione Generale Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Poiché le domande annuali hanno la priorità per i pagamenti con le risorse finanziare 2018 i Servizi Territoriali dell'Agenzia ARGEA elaborano i seguenti elenchi di domande ammissibili:

- elenco di domande annuali ammissibili e non ammissibili con l'indicazione del motivo di esclusione;
- elenco di domande biennali ammissibili e non ammissibili con l'indicazione del motivo di esclusione:

I suddetti elenchi devono essere inviati al Servizio Istruttorie e Attività ispettive dell'Agenzia ARGEA.

Sulla base degli elenchi pervenuti il Servizio Istruttorie e Attività ispettive dell'Agenzia ARGEA elabora:

- elenco regionale delle domande annuali e biennali ammissibili entro il 26 aprile 2018;
- graduatoria sulla base dei criteri di priorità delle domande annuali che vengono pagate con le risorse finanziarie dell'annualità 2018
- graduatoria sulla base dei criteri di priorità delle domande biennali che vengono pagate con le risorse finanziarie dell'annualità 2019.

Gli esiti delle graduatorie, di ammissibilità e di finanziabilità sono registrati sul portale Sian mediante apposite check list a cura del Servizio territoriale competente per territorio. Successivamente procede a inviare ai richiedenti inseriti in posizione utile, ai fini della finanziabilità, una formale comunicazione contenente l'entità dell'aiuto concesso ed eventuali prescrizioni. Inoltre, provvede a comunicare ai soggetti interessati l'esclusione della domanda di aiuto (atto di esclusione della domanda).

# Rinuncia della domanda di aiuto in assenza di pagamenti (Reg. di esecuzione (UE) n 809/2014)

Il beneficiario può rinunciare all'aiuto nella fase successiva alla presentazione della domanda di aiuto, e nel rispetto delle condizioni sotto disposte, solo ed esclusivamente se la stessa è stata rilasciata.

L'istanza di rinuncia, di seguito descritta, può essere presentata dal beneficiario solo ed esclusivamente se non risultano effettuati pagamenti in suo favore.

La rinuncia di un domanda di aiuto deve essere presentata in via telematica dal beneficiario tramite utilizzo dell'applicativo Sian, per mezzo della funzione appositamente predisposta per le "istanze di rinuncia".

Non sono ritenute valide altre modalità di trasmissione dell'Istanza di rinuncia.



Direzione Generale Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Nello specifico, il beneficiario deve inoltrare l'Istanza di rinuncia, al Servizio territoriale competente per territorio, tramite la funzionalità prevista in ambito Sian avvalendosi del CAA o del libero professionista cui ha conferito mandato.

La rinuncia all'aiuto effettuata nella fase precedente alla comunicazione di ammissibilità riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione della stessa domanda di aiuto.

La rinuncia all'aiuto effettuata nella fase successiva alla comunicazione di ammissibilità, e prima che sia stato erogato un pagamento, deve essere presentata dal beneficiario inderogabilmente:

- entro e non oltre 60 giorni prima dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento saldo, nell'ambito dei progetti annuali;
- entro e non oltre i 120 giorni prima dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento saldo, nell'ambito dei progetti biennali.

La suddetta tempistica è necessaria al fine di permettere, previa verifica delle risorse assegnate, di effettuare scorrimenti di graduatoria nell'ambito dei progetti ammissibili, ma non finanziabili per assenza di risorse.

Il rispetto di tale tempistica, da parte dei beneficiari, non determinerà l'applicazione di penali.

Per i casi sopra descritti, il Servizio Territoriale competente per territorio, sempre tramite l'applicativo informatico, previa verifica di eventuali situazioni ostative, dovrà provvedere ad "accettare" l'Istanza di rinuncia mediante convalida.

Eventuali motivi ostativi alla convalida dell'Istanza di rinuncia dovranno essere comunicati Servizio Territoriale competente per territorio al beneficiario tramite PEC.

La mancata presentazione dell'Istanza di rinuncia all'aiuto entro i suddetti termini determina l'applicazione di una penale, a carico del beneficiario, pari a <u>3 anni di esclusione dal contributo previsto nell'ambito della misura investimenti</u> a partire dalla campagna successiva alla campagna di riferimento della domanda di aiuto oggetto di rinuncia (D.M. n. 911/2017).

La penale non verrà applicata solo nel caso in cui la mancata presentazione dell'Istanza di rinuncia, entro i richiamati termini, sia stata determinata da cause di forza maggiore in virtù di quanto disposto al regolamento (UE) n. 1306/2013 art. 2 comma 2. In tal caso il beneficiario dovrà presentare l'Istanza di rinuncia telematica indicando le cause di forza maggiore che hanno impedito la presentazione entro i termini sopra disposti.

La documentazione "cartacea" comprovante le cause di forza maggiore, invocate dal beneficiario ed indicate nella Istanza di rinuncia della domanda di aiuto, deve essere trasmessa al Servizio territoriale competente per territorio dell'Agenzia Argea entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il



Direzione Generale Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

suo rappresentante sia in condizioni di farlo, e comunque in tempo utile affinché si possa eseguire l'istruttoria di competenza per la verifica della sussistenza della cause di forza maggiore invocate.

Il Servizio territoriale competente per territorio, completata l'esamina della suddetta documentazione, dovrà indicare l'esito della istruttoria nella parte appositamente predisposta in ambito Sian.

La chiusura dell'istruttoria con esito positivo, quale riconoscimento della cause di forza maggiore invocate dal beneficiario, non determinerà l'applicazione di penale e la procedura potrà ritenersi conclusa con la contestuale comunicazione dell'esito di accoglimento al beneficiario.

Nel caso in cui il Servizio territoriale competente per territorio, non riconosce valide le cause di forza maggiore invocate dal beneficiario, l'istruttoria si concluderà con esito negativo e contestuale applicazione di penale a carico del beneficiario pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola, dandone opportuna comunicazione al beneficiario stesso.

In ogni caso l'Ufficio il Servizio territoriale competente per territorio, dovrà sempre registrare sul portale Sian la rinuncia alla domanda di aiuto (funzione predisposta nell'applicativo "istruttoria domanda di aiuto).

La mancata presentazione della domanda di pagamento saldo entro i termini predisposti dalle disposizioni regionali e nazionali, senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte del beneficiario, determinerà a carico dello stesso una penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola. Tale esclusione è comunicata dal Servizio territoriale competente per territorio al beneficiario.

Ogni richiesta di rinuncia all'aiuto comporta la revoca della concessione dell'aiuto con la decadenza del provvedimento di concessione.

Il Servizio territoriale competente per territorio trasmette il provvedimento di revoca al beneficiario tramite PEC.

Non sono autorizzate rinunce se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto, ovvero se è stata comunicata l'attivazione di procedure di controllo in loco e se da tale controllo sono emerse delle irregolarità.

Fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti, l'OP Agea si riserva di porre a carico del titolare della domanda, che dovesse essere revocata dopo il termine di comunicazione di ammissibilità al finanziamento del progetto, i costi relativi al trattamento della domanda stessa.

# Rinuncia della domanda di aiuto biennale con pagamento di anticipo

Tale paragrafo si applica solo nel caso in cui è stato percepito un pagamento a titolo di anticipo.



Direzione Generale Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Il beneficiario, contestualmente all'istanza di rinuncia e tramite l'applicativo Sian, dovrà indicare gli interventi realizzati e le spese sostenute al fine della verifica dell'anticipo "speso".

L'istanza di rinuncia ad una domanda di aiuto biennale con un pagamento di anticipo deve essere presentata entro e non oltre 120 giorni dal termine di scadenza nazionale per la presentazione della domanda di pagamento saldo (completamento e realizzazione del progetto).

Qualora l'importo dell'anticipo non sia stato completamente utilizzato si procederà ad applicare una penale che interesserà la campagna successiva a quella della rinuncia, ed in proporzione all'importo dell'anticipo non speso:

- 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore o pari al 50% dell'anticipo erogato,
- 2 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato,
- 1 anno di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo.

Le suddette penali non sono applicate se la rinuncia è determinata da cause di forza maggiore, o se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato. Nel caso in cui l'Istanza di rinuncia sia dovuta a cause di forza maggiore, queste dovranno essere opportunamente documentate e trasmesse dal beneficiario ai sensi dell'articolo 2) – paragrafo 2) del regolamento UE n. 1306/2013, entro il termine di 15 giorni lavorativi (art. 4 del regolamento UE n. 640/2013) dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo, per le dovute verifiche da parte dell'agenzia ARGEA.

In particolare, la documentazione sopra richiesta deve pervenire presso il Servizio territoriale competente per territorio in tempo utile affinché l'istruttoria, per l'eventuale riconoscimento delle stesse, sia completata non oltre i termini per la presentazione delle domande di pagamento saldo.

Nel caso in cui non sia stata effettuata alcuna comunicazione di rinuncia da parte del beneficiario, o questa sia stata inoltrata oltre i 120 giorni che precedono i termini di scadenza per la presentazione della domanda di pagamento saldo (salvo casi di forma maggiore), indipendente dall'anticipo speso verrà applicata una penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicolo

La richiesta di rinuncia all'aiuto comporta la revoca della concessione dell'aiuto con la decadenza del provvedimento di concessione, oltre l'attivazione delle procedure di recupero del contributo anticipato.

Pertanto, il provvedimento di revoca di una domanda di aiuto biennale, con pagamento di anticipo comporta, oltre alla decadenza totale dell'aiuto e l'applicazione delle penali sopra descritte, la contestuale



Direzione Generale Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

attivazione delle procedure di recupero per un importo pari all'anticipo erogato maggiorato del 10%, dandone immediata comunicazione all'OP Agea.

Il Servizio Territoriale competente per territorio dovrà attivare immediatamente le procedure di recupero notificando al beneficiario la richiesta della restituzione dell'indebito percepito che dovrà essere maggiorato del 10 % (importo escutibile).

Nella fase successiva la presentazione della domanda di pagamento saldo, o qualora l'autorità competente abbia informato il beneficiario dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, ovvero se dal controllo in loco e/o amministrativo emergono delle irregolarità nella suddetta domanda, l'Istanza di rinuncia non può essere presentata.

A chiusura dell'esercizio finanziario (FEAGA) entro il quale sarebbe dovuto essere liquidato il saldo dei progetti annuali e dei progetti biennali, verrà messo a disposizione della Regione, nell'applicativo Sian – Istruttoria domanda di aiuto, l'elenco dei beneficiari per i quali non risulta la presentazione e liquidazione della domanda di pagamento saldo e la presentazione della relativa istanza di rinuncia.

L'Agenzia ARGEA effettua le opportune verifiche di propria competenza in merito ad eventuale cause di forza maggiore invocate dal beneficiario, prima di applicare la penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola.

## **Modifiche minori**

Sono denominate modifiche "minori" le variazioni che possono intervenire sulle domande di aiuto e per le quali non è necessaria la presentazione di una Istanza di variante informatica da parte del beneficiario.

Le modifiche "minori" sono assoggettate alle seguenti specifiche disposizioni.

Le modifiche denominate "minori" devono interessare esclusivamente una variazione di spesa alla quale deve corrispondere una modifica della quantità "acquistata", la modifica non può in alcun caso essere rivolta a variazioni delle azioni/intervento/sotto intervento.

Le modifiche minori sono tali se costituiscono una variazione (+/-) entro e non oltre il 10% della spesa già approvata per singola azioni/intervento/sotto intervento..

Le modifiche minori non possono determinare un aumento del prezzo unitario del bene, ciò nel rispetto della verifica della congruità dei prezzi e del preventivo prescelto, in base al quale il progetto è stato ammesso all'aiuto. Ne consegue che all'aumento della spesa (entro e non oltre il 10%) dovrà corrispondere un aumento della quantità acquistata (a livello di azione, o intervento o sotto intervento).



Direzione Generale Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Le modifiche "minori" non devono e non possono determinare un aumento dell'importo totale della spesa complessiva richiesta con la domanda di aiuto e della spesa complessiva ammessa all'aiuto.

Le modifiche "minori" sono ammesse solo se concluse prima della data di presentazione della domanda di pagamento saldo.

La data di esecuzione della modifica ed il pagamento della spesa, correlata alla stessa modifica, devono essere eseguite entro la data di presentazione della domanda di pagamento saldo.

Sono ritenute modifiche minori le ripartizione di spesa (per un massimo del 10%) tra azioni/interventi/sottointerventi nell'ambito di una domanda di aiuto ammessa, fermo restando che all'importo maggiore deve corrispondere un aumento della quantità (rispetto del costo unitario).

Sono ritenute modifiche minori anche i cambi di preventivi, ma solo nel caso in cui il cambio del preventivo comporta una economia, non determina alcuna modifica al progetto iniziale ammesso all'aiuto, e risultano rispettati i requisiti indicati nei precedenti capoversi.

Il cambio di preventivo dovrà essere opportunamente motivato e debitamente documentato con apposita relazione da allegare alla domanda di pagamento saldo. Dovrà essere evidente che il cambio del preventivo ha determinato un miglioramento in termini economici e tecnici rispetto al preventivo originale, o che il cambio del preventivo è stato determinato da cause di forza maggiore, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Non può essere ritenuta una modica minore l'eventuale economia di spesa per una azione/intervento/sottointervento (c.d. sconto sui costi da parte del fornitore/venditore).

La riduzione di spesa per economia non potrà dare origine ad una rimodulazione di importi tra azioni/interventi/sottointerventi.

#### Varianti

Le varianti di azioni/interventi/sottointerventi devono derivare da circostanze impreviste o imprevedibili al momento della progettazione per la realizzazione dell'intervento. Non possono essere presentate richieste di varianti prima della comunicazione di ammissibilità all'aiuto e dopo la presentazione delle domande di pagamento saldo.

Le richieste di variante delle domande devono essere trasmesse entro 30 giorni dal termine di scadenza della domanda di pagamento del saldo sia per le domande annuali che biennali.

Di seguito si riportano le tipologie di istanze di variante alla domanda di aiuto che il beneficiario può presentare tramite l'applicativo Sian:

modifiche amministrative (tipologia di domanda di aiuto, criteri di valutazione);



Direzione Generale Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

- modifica di ripartizione spesa e/o azioni/interventi/sottointerventi;
- recesso per azioni (funzione prevista esclusivamente per i progetti annuali ai sensi del D.M. 911/2017);
- rimodulazione per azioni/interventi/sottointerventi situati in più localizzazioni;
- subentri.

Per ogni variante alla domanda di aiuto, il beneficiario deve presentare apposita richiesta tramite l'applicativo disponibile sul portale SIAN, avvalendosi delle prevista procedura informatica, per il tramite il CAA o Libero professionista, munito di apposita delega, così come previsto per le domande di aiuto/pagamento. La richiesta, trasmessa telematicamente al Servizio Territoriale competente per territorio, deve essere corredata di tutta la documentazione probatoria e necessaria a giustificare la variante.

Il mancata inoltro della succitata documentazione, necessaria a motivare l'Istanza, rende la stessa richiesta non ammissibile.

La variante non può comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale il progetto è stato ammesso all'aiuto.

La variante non può comportare un aumento dell'importo totale della spesa richiesta con la domanda di aiuto e non potrà essere superiore all'importo totale della spesa ammessa all'aiuto a seguito della istruttoria effettuata per la domanda di aiuto originaria.

Costituiscono, oggetto di variante i casi di subentro e le richieste di modifica dei tempi di realizzazione degli investimenti, nello specifico la modifica di una domanda di aiuto da annuale a biennale, e per quest'ultima tipologia l'opzione dell'anticipo e relativa percentuale sul contributo ammesso. La suddetta modifica è assoggetta alla verifica del Servizio Territoriale competente per territorio il quale dovrà valutare anche la disponibilità delle risorse assegnate nell'annualità finanziaria successiva

Le varianti, debitamente motivate e corredate dalla documentazione, verranno sottoposte ad istruttoria e verifica di ammissibilità da parte del Servizio Territoriale competente per territorio, ai fini della successiva autorizzazione. Il Servizio Territoriale competente per territorio deve comunicare tramite PEC l'esito dell'istruttoria al richiedente. Solo a seguito dell'avvenuta comunicazione di autorizzazione il beneficiario può ritenere la richiesta ammessa.

Il Servizio Territoriale provvede a riportare la modifica della ripartizione della spesa sul portale Sian tramite i servizi web predisposti nella "Istruttoria Domanda di Aiuto" - "Variante".

I dati inerenti la nota di autorizzazione dovranno essere indicati nell'apposita casella predisposta nella domanda di pagamento a saldo. L'istruttoria di una variante può ritenersi acquisita, e conclusa informaticamente, solo dopo il salvataggio e la stampa della scheda di variante. La procedura non



Direzione Generale Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

conclusa, come sopra specificato, non permetterà la presentazione informatica della domanda di pagamento saldo

Le spese sostenute dal beneficiario per l'intervento oggetto di variante, in caso di diniego da parte del Servizio Territoriale saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.

Se in fase di verifica in loco si accerti la modifica di azioni/interventi/sottointerventi rispetto al progetto ammesso all'aiuto, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione da parte del beneficiario, si provvederà alla revoca della concessione dell'aiuto e decadenza del provvedimento di concessione ed applicazione della penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola.

Nel caso sia stato effettuato un pagamento anticipato si procederà al recupero dell'importo maggiorato del 10%

La "scheda variante", stampata e firmata dal Funzionario Istruttore, deve essere conservata agli atti a cura dell'Ufficio regionale competente per territorio ed allegata all'istruttoria della domanda di aiuto, ai fini della tracciabilità ed ammissibilità della stessa variante.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta nell'istruttoria della variante affinché sia accertato che la modifica di una azione/intervento e/o sotto intervento non comporti il venir meno dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto stesso. In particolare la variante non può determinare una variazione del punteggio e della graduatoria di ammissione all'aiuto, inficiando la finanziabilità stessa.

Le suddette modifiche non devono, comunque, introdurre variazioni significative al progetto inizialmente approvato. In questo casi sarà sufficiente una comunicazione con allegati i nuovi preventivi di spesa e una relazione tecnica giustificativa. In fase di accertamento finale, verrà valutata l'ammissibilità delle modifiche in questione, e se sussistono i requisiti si potrà procedere all'approvazione.

#### Variante per subentro

Il subentro è ammesso solo ed esclusivamente per comprovate cause di forza maggiore, ovvero per comprovate circostanze particolari e ben documentate. Le cause di forza maggiore ammesse sono esclusivamente quelle riportate all'art. 2 paragrafo 2) del regolamento UE n.1306/2013.

Il subentrante deve possedere tutti i requisiti e criteri di eleggibilità e di priorità posseduti dal beneficiario originario.

In particolare, il subentro di un soggetto a seguito di cessione di azienda può avvenire solo previa autorizzazione del Servizio Territoriale competente per territorio dell'agenzia ARGEA, ed esclusivamente nella fase antecedente a quella della presentazione della domanda di pagamento saldo.



Direzione Generale Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Nel caso non ricorrano le cause di forza maggiore o il subentro è effettuato senza autorizzazione, il provvedimento di concessione decadrà con contestuale revoca.

La revoca, comporta il recupero dell'eventuale anticipo erogato maggiorato del 10%.

Il beneficiario che subentra deve aver costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale, deve essere in possesso delle medesime condizioni oggettive e soggettive che hanno a suo tempo consentito l'ammissibilità all'aiuto del cedente deve, inoltre, sottoscrivere, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto beneficiario in sede di domanda di aiuto, tra cui quello di impegnarsi a prestare apposita cauzione, a garanzia del subentro, del medesimo valore e durata della cauzione a suo tempo prestata dal beneficiario nei casi in cui sia stato erogato un pagamento a titolo di anticipo.

Il beneficiario che subentra assume formalmente gli impegni già assunti dal cedente, ne diviene responsabile del rispetto per tutta la durata residua. La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale del contributo (e il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato (anche per il periodo trascorso), fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente ed il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.

Il servizio Territoriale competente per territorio verifica, con riferimento al subentro del nuovo soggetto beneficiario, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità provvisoria, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, lo comunica al nuovo soggetto, tramite PEC.

Nel caso sia stato pagato l'anticipo, verrà richiesta la stipula di una garanzia fideiussoria pari al 110% del contributo erogato ovvero di una appendice di variazione alla garanzia originaria da produrre secondo la Circolare Agea prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. - Procedura delle garanzie informatizzate.

Nel fascicolo del beneficiario dovrà essere inserita la nota regionale di comunicazione di ammissibilità al subentro.

Qualora, al contrario, la verifica rilevasse la carenza di requisiti per l'ammissibilità, il Servizio territoriale competente per territorio chiude negativamente la procedure del subentro e comunica al cessionario ed al cedente con PEC la non ammissibilità al subentro confermando eventualmente, al soggetto beneficiario originario (cedente) la titolarità della domanda.

Il subentro è "regolarizzato" tramite la procedura informatica descritta nel paragrafo delle varianti. Anche il subentro darà origine ad una scheda variante, appositamente predisposta nell'applicativo Sian, nella quale dovrà essere indicato il "cambio beneficiario", il "CUAA beneficiario cedente" e la "denominazione impresa cedente" e nota di autorizzazione al subentro.



Direzione Generale Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

#### Recesso per singole azioni per progetti di durata annuale

La richiesta di recesso per una o più azioni è ammessa solo ed esclusivamente per gli investimenti di durata annuale, ai sensi del DM 911/2017, ed <u>esclusivamente per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali,</u> indipendenti dal beneficiario e non prevedibili dallo stesso nella fase di presentazione della domanda di aiuto.

Nell'ambito delle domande di aiuto biennali il recesso di una o più azioni determina la revoca totale della concessione dell'aiuto, e contestuale obbligo per il beneficiario di presentare una richiesta di rinuncia all'aiuto.

Quanto sopra nel rispetto di quanto disposto all'art. 5) paragrafo 5 del D.M. 911/2017: "in caso di forza maggiore, o di circostanze eccezionali ai sensi del regolamento UE n. 702/2014 art. 2 Paragrafo 9), l'aiuto può essere versato anche dopo la realizzazione di singole azioni. Qualora l'investimento proposto sia biennale, l'aiuto è versato solo dopo la realizzazione di tutte le azioni contenute nella domanda di aiuto".

Pertanto, per le sole domande di investimenti annuali, il beneficiario può presentare la richiesta di recesso da una o più azioni tramite l'applicativo predisposto sul portale Sian (Varianti) e tramite la procedura informatica descritta nel paragrafo precedente delle varianti.

L'Istanza di recesso per una o più azione nell'ambito degli investimenti annuali, può essere presentata telematicamente entro e non oltre i 30 giorni che precedono il termine di scadenza per la presentazione della domanda di pagamento saldo.

La documentazione necessaria per comprovare la cause di forza maggiore, invocate per il recesso da una o più azione deve essere trasmessa al Servizio Territoriale competente per territorio entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo, e comunque in tempo utile affinché si possa eseguire l'istruttoria di competenza per la verifica della sussistenza della cause di forza maggiore invocate.

Una volta pervenuta l'Istanza di recesso e la relativa documentazione a supporto della stessa, il Servizio Territoriale competente per territorio dovrà effettuare l'istruttoria atta alla verifica della sussistenza della cause di forza maggiore invocate al fine del riconoscimento della richiesta di recesso, ovvero per il diniego alla richiesta di recesso. Inoltre, prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di pagamento, provvede a comunicare il riconoscimento della richiesta di recesso, ovvero il diniego della stessa al beneficiario richiedente ed all'OP Agea.



Direzione Generale

Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

In fase di presentazione della domanda di pagamento saldo, la mancata indicazione della realizzazione di una azione/intervento/sottointervento (importo spesso pari a zero), non permetterà il rilascio della

domanda di pagamento in questione.

Nel caso in cui in fase di verifica in loco si accerti la realizzazione parziale del progetto ammesso all'aiuto,

senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte del beneficiario, si provvederà alla revoca della concessione dell'aiuto e decadenza del provvedimento di concessione ed applicazione della penale pari

a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola,

L'investimento realizzato parzialmente, a seguito del recesso autorizzato per una o più azioni, deve

comunque assicurare la funzionalità dell'intervento proposto.

Qualora l'autorità competente abbia informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella

domanda di aiuto, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, il recesso non è

ammesso.

Istruttoria integrativa

E' definita al paragrafo 17 delle Istruzioni operative AGEA n. 51 del 12 dicembre 2017.

Termine lavori e presentazione domanda di pagamento anticipo e saldo investimenti

La compilazione e la presentazione delle domande di pagamento dell'anticipo e del a saldo deve essere

fatta on-line per tramite il CAA o il Libero professionista cui è stato conferito mandato per la compilazione

della domanda, utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

I beneficiari, per tramite il CAA o il Libero professionista cui hanno conferito mandato per la compilazione

della domanda, presentano domanda on line di pagamento a saldo, anticipo e la documentazione

cartacea secondo i seguenti termini:

Domanda di investimenti di durata annuale 2018:

Termine di esecuzione investimenti : 16 luglio 2018.

Termine di presentazione domanda di pagamento saldo: 16 luglio 2018

Termine di presentazione documentazione cartacea: 23 luglio 2018

25/30



Direzione Generale Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

#### Domanda di investimenti di durata biennale 2018:

Termine di esecuzione investimenti : 16 luglio 2019

Termine di presentazione domanda di pagamento anticipo (se concesso) da definire con circolare AGEA

Termine di presentazione polizza fideiussoria al Servizio territoriale: da definire con circolare AGEA

Termine di presentazione domanda di pagamento saldo: 16 luglio 2019

Termine di presentazione documentazione cartacea: 23 luglio 2019

Con successiva circolare AGEA possono essere date ulteriori istruzioni per la presentazione.

Nella domanda di pagamento deve essere indicato obbligatoriamente l'indirizzo di posta elettronica certificata ricondotto esclusivamente ed unicamente all'imprenditore. La mancata indicazione della PEC in fase di compilazione della domanda comporterà l'impossibilità di proseguire nella immissione dei dati.

Entro i termini indicati nel prospetto succitato deve essere presentato al Servizio territoriale competente per territorio la domanda di pagamento rilasciata e stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente e scannerizzata o la domanda firmata digitalmente, accompagnata dalla documentazione comprovante le spese sostenute e quietanzate direttamente tramite la propria PEC alla PEC del Servizio Territoriale competente dell'Agenzia ARGEA, in formato pdf.

E' comunque sempre ammesso anche l'invio tramite posta o consegna manuale.

Le domande di pagamento pervenute oltre i termini sopra riportati non saranno ritenute ricevibili.

L'OP AGEA con successiva circolare può adottare ulteriori relative istruzioni.

### Certificazione antimafia

Le procedure sono riportate nelle istruzioni operative di OP AGEA n. 51 del 12 dicembre 2017.

### **Durata investimento**

Il beneficiario deve mantenere la destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche degli investimenti per cinque anni dalla data di finanziamento finale, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo, salvo casi di cambi di conduzione.



Direzione Generale Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto, ai sensi dell' articolo 2) – paragrafo 2) del regolamento UE n. 1306/2013, debitamente comunicati entro il termine di 15 giorni lavorativi (art. 4) del regolamento UE n. 640/2013) dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo, per le dovute verifiche da parte dell'Agenzia ARGEA e dell' OP Agea).

# Impignorabilità delle somme la cui erogazione è affidata ad AGEA

Sono dettagliate nelle istruzioni operative di OP AGEA n. n. 51 del 12 dicembre 2017...

### **Ricorsi**

Avverso le comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli, è data facoltà agli interessati di avvalersi del diritto di presentare:

- in via amministrativa, ricorso gerarchico all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;
- in via giurisdizionale, ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini per la presentazione del ricorso giurisdizionale. L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso. Trascorso tale termine senza che l'autorità adita al ricorso abbia comunicato e notificato la decisione il ricorso si intende respinto. In tal caso, avverso il provvedimento originariamente impugnato è possibile proporre ricorso in via giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Capo dello Stato) entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato.

Per quanto non esplicitamente specificato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie e alle istruzioni operative AGEA.

# Elenco allegati

Lista azioni interventi e sottointerventi misura investimenti Richiesta credenziali SIAN per i Liberi professionisti Mandato assistenza



Direzione Generale Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Nota esplicativa per il liberi professionisti

## Riferimenti normativi

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72; (CEE) n. 234/79; (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo:

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio:

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98,(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;



Direzione Generale Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Regolamento (UE) n. 907/2014 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Legge 7 agosto 1990, 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i;

D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n.112 del 16 maggio 2005) e s.m.i. recante "Codice dell'amministrazione digitale";

D.P.C.M. 22 luglio 2011, (G.U. n. 267 del 16 novembre 2011) recante "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni"

Programma Nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione quinquennale 2014-2018 inviato alla Commissione Europea il 1 marzo 2017 dal Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali e s.m.i;

Aiuto di stato SA.47557 "Interventi a favore del settore vitivinicolo", con il quale sono integrate le risorse comunitarie con risorse regionali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 193/1 del 1 luglio 2014;

Legge 12 dicembre 2016, n 238, disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione del commercio del vino;

Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 26 ottobre 2015 inerente le dichiarazioni di vendemmia e di produzione agricola;

Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del 14 febbraio 2017, n. 911, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, e del regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016, della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti;



Direzione Generale Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

D.M. del 20 marzo 2017 concernente la ripartizione delle risorse comunitarie per l'annualità 2018 per la misura investimenti con il quale è stato assegnata alla regione Sardegna la somma pari euro 1.588.241.00;

Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 1988/ DEC/71 del 6 novembre 2013 avente per oggetto "Reg. (CE) n. 1234/2007 come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009 e Reg.(CE) n. 555/2008 e s.m.. Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo. Misura "Investimenti". Atto d'indirizzo per la programmazione 2014-2018;

Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 462/DECA/12 del 27 febbraio 2017 concernente "Reg. (UE) n. 1308/2013 – Reg. (UE) delegato n. 1149/2016 - Reg. (UE) di esecuzione n. 1150/2016. Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2014-2018. Misura "Investimenti". Atto d'indirizzo annualità finanziaria 2017 e successive";

Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 2671/DECA/57 del 25 ottobre 2017 concernente Reg. (UE) n. 1308/2013 – Reg. (UE) delegato n. 1149/2016 - Reg. (UE) di esecuzione n. 1150/2016. Programma nazionale di sostegno del settore del settore del vino. Misura "Investimenti". Gestione integrazione regionale annualità finanziaria 2018 e successive;

Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 36/DECA/1 del 10 gennaio 2018 concernente Reg. (UE) n. 1308/2013 – Reg. (UE) delegato n. 1149/2016 - Reg. (UE) di esecuzione n. 1150/2016. Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2014-2018. Misura "Investimenti". Atto d'indirizzo annualità finanziaria 2018 e successive;

Circolare Agea prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. - Procedura delle garanzie informatizzate;

Circolare Agea Coordinamento del 01/03/2016 n. 18108;

Istruzioni operative AGEA n. 51, del 12 dicembre 2017 - OCM Unica regolamento (UE) 1308/2013 art. 50 Misura Investimenti concernente le Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la misura degli Investimenti - campagna 2017/2018 - regolamento delegato (UE) 2016/1149 e regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150;